Corte di Appello di Bari

Seconda Sezione Civile

Disposizioni per lo svolgimento di udienza con modalità mista (cartolare ed in presenza) per i procedimenti da trattare nel mese di maggio 2021

Il Presidente di Sezione

preso atto delle disposizioni di cui al d. l. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020 n. 77 (in GU n. 180 del 18.7.2020), in vigore dal 19.7.2020, in materia di "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";*
letto l'art. 221, commi 2-10, l. 77/20 cit.;
vista la proroga al 31 dicembre 2020, prevista dall'art.1, comma 3, lett. a), D.L. n.125 del 7 ottobre 2020, in virtù dell'inserimento del n.33-bis all'allegato 1 del D.L. n.83/2020 (convertito dalla L. n.124/2020);
vista l'ulteriore proroga al 31 gennaio 2021 delle disposizioni processuali civili di cui al menzionato art. 221 1. cit., prevista dall'art.23, comma 1, D.L. n.137/2020;
richiamato il decreto del Primo Presidente di questa Corte n. 606 del 16 novembre 2020;
rilevato che il termine dello stato di emergenza è stato ulteriormente **prorogato a1 30 aprile 2021**, ai sensi dell'art. 1, comma 1, d.l. 14 gennaio 2021, n. 2, sì che, sino a detta data di scadenza, si estende il periodo di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 221, d.1. n. 34/2020, conv. in legge n. 77 e di quelle di cui ai commi da 2 a 9-ter dell'art. 23, comma 1, d.1. n. 137/2020 (modificato dalla legge di conversione n. 176 del 2020);
dato atto dell'esito della riunione sezionale ex art. 47 quater Ord. Giud., tenutasi in data 20 novembre 2020;
Visto il Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, "*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*". (21G00056) (GU Serie Generale n. 79 del 1° aprile 2021).
Visto l'art. 6, co.1, lett. a), del d.l. n. 44/2021 laddove recita: "*Al decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.*

176, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 23, comma 1: 1) al primo periodo le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»; 2) al secondo periodo dopo le parole «del medesimo termine» sono aggiunte le seguenti: «del 31 luglio 2021»".

Visto il decreto n. 81 del 23/3/2021, del Sig. Presidente di questa Corte, che, per quanto qui di interesse, recita:

"La recrudescenza dell'epidemia da Covid-19 nella Regione Puglia impone di richiamare, ai fini dell'osservanza, il proprio provvedimento n. 574 del 21.10.2020, reso di concerto con la Dirigenza amm.va, con cui sono state dettate prescrizioni in materia di organizzazione del lavoro nonché di prevenzione sanitaria, e di sicurezza sul lavoro, disposizioni che debbono intendersi qui tutte confermate; in uno con la propria nota del 23.10.2020, con la quale, al fine di garantire il rispetto delle misure igienico-sanitarie all'interno dell'ufficio, è stata raccomandata la trattazione dei procedimenti in numero e con modalità compatibili con il rispetto delle prescrizioni in materia emergenziale, ed in particolare la trattazione dei procedimenti in presenza per fasce orarie, secondo le "Linee guida per attività giudiziaria degli uffici baresi nell'ambito delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" stipulate dagli Uffici giudiziari con l'Ordine degli Avvocati di Bari in data 2/3/2020, e, soprattutto, ove possibile, mediante la chiamata dei procedimenti ad orario fisso.

Richiamo, in particolare, i provvedimenti n. 606 del 16.11.2020 e n. 33 dell'8.2.2021. I Presidenti delle Sezioni vorranno calendarizzare e trattare i procedimenti tenendo conto delle concrete dimensioni delle aule d'udienza e degli spazi alle stesse adiacenti, fissandoli, eventualmente, in orari anche pomeridiani, al fine di assicurare il rispetto del distanziamento sociale. Ove sia necessario procedere al rinvio dei procedimenti, nel settore civile vorranno provvedere con provvedimenti telematici, e non cartacei, utilizzando i modelli disponibili sulla rete intranet del C.S.M., eventualmente avvalendosi della collaborazione dei MAGRIF per la loro importazione in "consolle";

omissis *"Ferma l'opportunità che le udienze - ove possibile - si svolgano non "in presenza", ma con ricorso ampio al sistema "cartolare", ove si debba di necessità procedere "in presenza", si svolgeranno preferibilmente a porte chiuse, ai sensi degli articoli 128 del codice di procedura civile*", omissis.*"...in generale, e salvo che la legge detti una specifica disciplina, le istanze delle parti siano formulate secondo le modalità di cui al decreto n. 574 del 23.10.2020 e siano trattate, ove possibile, in via telematica da parte dei magistrati o dei Collegi..".*

considerato che:

- il comma 2 del citato art. 221, come modificato dal D.L. n. 125 cit., prevede che, tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 si applichino le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10;
- ai sensi del successivo comma 3, "*Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e*

conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile";

- il successivo comma 8 prevede che "*In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico"*;

rilevato che, considerata l'assenza, presso gli uffici giudiziari, della strumentazione idonea alla trattazione di udienze da remoto, tale modalità non può, allo stato essere attuata, mentre è possibile lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

ritenuto che, in considerazione della avvenuta estensione della proroga delle disposizioni processuali civili di cui al menzionato art. 221 1. cit. fino al 30 aprile 2021, ed al fine di rispettare il termine di 30 giorni prima dell'udienza, previsto per la comunicazione alle parti che l'udienza è sostituita dallo scambio delle note scritte, appare opportuno e necessario disporre, fin d'ora, l'applicazione della normativa richiamata alle udienze fissate nel mese di marzo 2021, limitatamente alla trattazione cartolare con modalità telematica, disponendo che: **(a)** le prossime udienze di marzo siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni; **(b)** ove l'udienza sia chiamata per il giuramento del c.t.u., il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico entro cinque giorni dalla data della predetta udienza;

DISPONE

1. che le udienze collegiali già fissate per i giorni **7, 14, 21 e 28 aprile 2021**, fatta eccezione per le cause di cui ai punti successivi, si svolgano mediante il deposito telematico di brevi note scritte contenenti le sole istanze ed eventuali conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle formulate in atto già depositato, da depositarsi fino a cinque giorni prima della data dell'udienza;
2. che, relativamente alle cause fissate per il **giuramento del c.t.u.**, il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene

e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositarsi nel fascicolo telematico entro la data dell'udienza fissata per il giuramento:

3. che, con riferimento alle cause in cui è stata fissata **la convocazione del c.t.u. –** il quale abbia già prestato giuramento in questo grado di giudizio e depositato la relazione - per rendere chiarimenti o per integrare l'elaborato peritale, l'ausiliario, senza ripetere tale solenne formalità, dovrà limitarsi a rispondere ai chiarimenti o ad integrare l'elaborato medesimo, depositando nei termini e nei modi stabiliti dal Collegio nell'ordinanza resa fuori udienza la relazione supplementare;
4. **che la causa iscritta al n. 1517 del 2016, fissata per l'udienza del 7 maggio 2021, deve essere trattata in presenza, dovendo essere espletata prova testimoniale, con le modalità di cui al citato decreto n. 81 del 23/3/2021, del Sig. Presidente di questa Corte, fatta salva la possibilità di rinvio ad udienza successiva al 31.07.2021 (laddove le parti non rinuncino, ove possibile, alla trattazione orale e in presenza) nell'ipotesi di persistenza della gravità della situazione emergenziale dovuta alla pandemia da COVID - 19 che non consenta lo svolgimento dell'udienza in presenza in condizioni di sicurezza**;
5. **che eventuali altre cause per le quali è stata disposto l'espletamento di prova orale, o di interrogatorio formale, devono essere trattate in presenza, con le modalità di cui al citato decreto n. 81 del 23/3/2021, del Sig. Presidente di questa Corte, fatta salva la possibilità di rinvio ad udienza successiva al 31.07.2021 (laddove le parti non rinuncino, ove possibile, alla trattazione orale e in presenza) nell'ipotesi di persistenza della gravità della situazione emergenziale dovuta alla pandemia da COVID - 19 che non consenta lo svolgimento dell'udienza in presenza in condizioni di sicurezza;**

AVVERTE

le parti della facoltà di presentare entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento istanza di **trattazione orale**, sulla quale il collegio provvederà, con ordinanza emessa fuori udienza, entro cinque giorni prima della data fissata per l'udienza medesima, **avvertendo che la trattazione orale – ben distinta dalla discussione orale disciplinata dagli artt. 275, 2° comma, e 352 c.p.c. – deve essere motivata, onde consentire a questa Corte la ponderazione tra le esigenze espresse dai difensori e le ragioni della trattazione scritta, imposta dall'attuale situazione sanitaria causata dalla pandemia in atto, non essendovi alcun vincolo per il giudice all'accoglimento della richiesta;**

INVITA

i difensori delle parti, ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, a depositare, in allegato alle note scritte ovvero dopo il passaggio della causa in decisione, copie informatiche degli atti di parte, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT e, se possibile, anche copia digitalizzata dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea;

AVVERTE

le parti che

1) previa verifica della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, dell'avviso di trattazione scritta della causa, fuori udienza e a scioglimento della riserva, sarà adottato il provvedimento con il quale la Corte decide sulle istanze, eccezioni e richieste delle parti, assumendo i provvedimenti per la prosecuzione del procedimento, ovvero trattenendo la causa per la decisione, con indicazione del relatore; in caso di giuramento del c.t.u., il collegio, preso atto del deposito della dichiarazione del c.t.u., assegnerà i termini di cui all'art. 192, 3° comma c.p.c. e fisserà l'udienza per il proseguo della causa;

2) il provvedimento sarà comunicato dalla Cancelleria ai difensori delle parti;

3) dalla data della comunicazione ai difensori del provvedimento reso fuori udienza decorreranno per le parti i termini per il deposito delle comparse e delle eventuali repliche, nonché per la redazione del provvedimento da parte del Giudice, qualora il rito non richieda il deposito di scritti difensivi o le parti ne siano dispensate;

4) ove si avvalgano della facoltà di chiedere la trattazione orale della causa, questa sarà rinviata a data successiva al 31 marzo 2021;

5) se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte fino a cinque giorni prima della data dell'udienza, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 c.p.c. e del secondo comma dell'art. 348 c.p.c;

6) in ogni caso, le cause fissate per la precisazione delle conclusioni saranno riservate per la decisione in numero compatibile con i carichi di ruolo dei singoli consiglieri e con la presumibile durata della permanenza in servizio dei consiglieri medesimi, nel rispetto dei criteri di priorità previsti dal programma di gestione;

DISPONE

1. **che la causa iscritta al n. 1517 del 2016, fissata per l'udienza del 7 maggio 2021, venga trattata in presenza, dovendo essere espletata prova testimoniale, con le modalità di cui al citato decreto n. 81 del 23/3/2021, del Sig. Presidente di questa Corte con modifica dell'orario in cui la causa verrà chiamata, dalle ore 13.00 (fissate nell'ordinanza ammissiva), alle ore 9,30, fatta salva la possibilità di rinvio ad udienza successiva al 31/07/2021 (laddove le parti non rinuncino, ove possibile, alla trattazione orale e in**

presenza) **nell'ipotesi di persistenza della gravità della situazione emergenziale dovuta alla pandemia da COVID- 19 che non consenta lo svolgimento dell'udienza in presenza in condizioni di sicurezza;**

2. **che eventuali altre cause per le quali è stata disposto l'espletamento di prova orale, o interrogatorio formale, devono essere trattate in presenza, con le modalità di cui al citato decreto n. 81 del 23/3/2021, del Sig. Presidente di questa Corte, fatta salva la possibilità di rinvio ad udienza successiva al 31.07.2021 (laddove le parti non rinuncino, ove possibile, alla trattazione orale e in presenza) nell'ipotesi di persistenza della gravità della situazione emergenziale dovuta alla pandemia da COVID - 19 che non consenta lo svolgimento dell'udienza in presenza in condizioni di sicurezza;**

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento nello "storico" del fascicolo processuale con l'annotazione "*trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 l. n. 77/20*", nonché per l'affissione del presente provvedimento nei locali della Cancelleria e all'esterno dell'Aula d'Udienza, ed altresì per la trasmissione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari.
Si comunichi al Signor Primo Presidente della Corte e al Presidente Coordinatore del settore civile.
Bari, 6 aprile 2021

Il Presidente

dott. Filippo Labellarte